

TITOLO I A IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

CAPO I SUOLO, ACQUE METEORICHE E DI SUPERFICIE

Art. 1 Scolo delle acque meteoriche

Le strade, le piazze, il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di uso pubblico debbono essere provviste di cunette o altre opere idonee a convogliare, in genere, le acque meteoriche nel sistema di raccolta fognario principale; tali strutture debbono essere destinate esclusivamente a tale uso.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli di zone fabbricate debbono essere convogliate nella fognatura comunale a cura dei proprietari, mediante pluviali e canalizzazioni nei quali è vietato immettere i condotti delle acque usate di qualsiasi tipo.

I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione futura, debbono conservarli costantemente liberi da impaludamenti e a tal fine debbono dotarli di canali di scolo e di altre opere idonee allo scopo.

Art. 2 Deflusso delle acque

E' vietato far defluire nel suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi tipo provenienti da insediamenti abitativi e produttivi o di servizio, da fabbricati adibiti ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria e da pubblici esercizi in genere.

E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza l'autorizzazione del Sindaco.

Le acque stagnanti, siano queste *di* origine meteorica o di superficie o del sottosuolo, debbono essere prosciugate da parte delle proprietà le quali debbono anche eliminare le cause che le hanno prodotte.

Art. 3 Irrigazioni a scopo agricolo

Sono vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze organiche di difficile biodegradabilità, sostanze biologicamente attive *capaci* di influenzare negativamente le funzioni degli organismi viventi e sostanze tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili in quantità tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati.

In ogni caso, qualora siano interessati raccolti destinati ad essere consumati crudi dall'uomo, le acque irrigue, qualunque sia la loro origine, debbono avere un valore di MPN di colibatteri inferiore a 2 per cento ml. e, qualora siano interessati raccolti destinati ad essere consumati dopo trattamento fisico o chimico e nel caso di irrigazione di pascoli per bestiame da latte o di parti accessibili al pubblico, le acque irrigue debbono avere un valore di MPN di colibatteri inferiore a 20 per 100 ml..

Art. 4 Concimazioni e trattamento del terreno con sostanze tossiche

Coloro che intendono praticare trattamenti di terreni agricoli mediante sostanze nocive per l'uomo e per gli animali domestici, debbono segnalare il tipo e le quantità da somministrare al Servizio Igiene Pubblica con il quale vanno concordati i necessari provvedimenti profilattici.

In ogni caso i proprietari di terreni agricoli trattati con sostanze tossiche di qualsiasi specie sono tenuti a segnalare al pubblico il pericolo mediante appositi cartelli recanti la scritta "TERRENO AVVELENATO".

Art. 5
Cave

L'apertura, la riattivazione e l'esercizio delle cave sono disciplinari dalle vigenti norme statali e regionali¹.

L'Autorità Sanitaria competente per territorio ha facoltà di vigilare sulle cave in attività estrattiva o in fase di sistemazione.

E' comunque vietato scaricare nelle cave rifiuti di qualsiasi tipo senza l'espressa autorizzazione del Sindaco.

CAPO II
SCARICO DI ACQUE REFLUE DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, DA INSEDIAMENTI ABITATIVI E DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 6
Autorizzazione allo scarico nelle fognature comunali, nel suolo e nel sottosuolo²

Lo scarico di liquami e di acque, comunque usate, nelle fognature comunali, sul suolo, nel sottosuolo, o in acque superficiali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, al quale spetta altresì l'adozione di provvedimenti idonei a prevenire l'inquinamento di acque destinate a servire all'uso alimentare e domestico, nonché a impedire che scoli di acque e rifiuti liquidi di qualsiasi provenienza passano costituire pericolo per la salute pubblica.

Art. 7
Costruzione e modificazione di fognature private

Ai fini della costruzione e della modificazione di fognature e degli allacciamenti alla fognatura comunale, va richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, il quale la rilascia quando risulti, da progetto esecutivo particolareggiato, l'ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Art. 8
Scarichi provenienti da allevamenti zootecnici³

Tutti coloro che intendono far ricorso allo spandimento, ad uso agronomico, delle deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici devono presentare domanda al Sindaco corredata dalla seguente documentazione:

- a) numero degli animali allevati e tipo di allevamento praticato;
- b) ubicazione, estensione, proprietà della superficie agricola disponibile. Il terreno dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - rapporto massimo di 40 q. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno, con possibili rapporti minori, che verranno stabiliti dall'Autorità competente, in considerazione del grado di protezione dell'acquifero visto in rapporto alla permeabilità del terreno e alla profondità della falda freatica;
 - pendenza non superiore al 15% , salvo deroghe previste dalle leggi vigenti;
 - profondità della falda freatica non inferiore a mt. 2;
 - distanza da insediamenti abitativi non inferiore a mt. 80 e da fonti idriche, pozzi, acquedotti, corsi d'acqua superficiali, laghi e strade a mt. 100; - esclusione della coltivazione di colture da consumarsi crude da parte dell'uomo;
- c) piano di smaltimento dettagliato nel quale devono essere specificati:

¹ LR. 26.9.1976. n. 8; LR. 26.1.1977. n. 4; LR. 2.5.1978 n. 3
T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265, art. 327
D.P.R. 9.4.7959, n. 128, modificato con D.P.R. 24.7.1977 n. 616

² L. 10.5.1976. n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

³ T.U. Leggi Sanitarie 27/7/1934. n. 1265 (Art. 233 e seguenti)
L.R. 29.1-1983.n. 7

- per gli allevamenti di suini, galline ovaiole, conigli, la localizzazione delle vasche di accumulo del liquame. Le caratteristiche delle vasche dovranno essere le seguenti:
 - 1) tenuta perfetta;
 - 2) essere almeno in numero di due con caratteristiche tali da assicurare un abbattimento delle esalazioni maleodoranti ed in parte del carico inquinante;
 - 3) cubatura che deve assicurare un cumulo minime di deiezioni di 120 gg. - Agli *effetti* del calcolo si terra conto della capienza massima dell'allevamento;
- per gli allevamenti di bovini e di equini la localizzazione della concimaia. Le caratteristiche e le dimensioni della concimaia a servizio delle stalle di tipo tradizionale debbono essere le seguenti:
 - 1) tenuta perfetta;
 - 2) superficie di mq. 4,50 per capo bovino ed equino presente nella stalla;
 - 3) muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
 - 4) la platea deve essere lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli i liquami in un pozzetto a perfetta tenuta, con dimensione minima di un metro cubo per ogni capo di bestiame;
- per gli allevamenti di polli a terra la localizzazione della concimaia. Le caratteristiche della concimaia debbono essere le seguenti:
 - 1) contenere almeno le lettiere di due cicli di allevamento. Le dimensioni verranno determinate di volta in volta tenuto conto che il volume delle lettiere e proporzionale al peso dei capi allevati;
 - 2) tenuta perfetta;
 - 3) muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
 - 4) la platea deve essere lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli i liquami in un pozzetto a perfetta tenuta, con dimensione proporzionale ai capi allevati;
- ;
- d) modalità sul trasporto delle deiezioni dalle zone di maturazione al suolo agricolo;
- e) le colture in rotazione sui terreni in cui si intende effettuare le spandimento;
- f) documentazione relativa alla composizione media geofisica del terreno, alla sua permeabilità in base alla resistività, alla sua pendenza, alla profondità della falda freatica.

Lo spandimento dei liquami deve avvenire in modo da evitare impaludamenti e ruscellamenti e deve essere evitate nei periodi di pioggia.

L'interramento dei liquami deve avvenire entro un tempo massimo di 24 ore.

L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco: può essere revocata in qualsiasi momento qualora i competenti servizi di vigilanza accertino la inottemperanza alle norme del presente regolamento.

Qualunque variazione relativa al numero e alla specie di bestiame allevate, alla riduzione o all'ampliamento della superficie agraria utilizzata, alla rotazione colturale, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco.

CAPO III RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

Art. 9 Rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi⁴

I rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi debbono essere raccolti, trasportati e smaltiti, nel rispetto delle vigenti norme, a spesa di chi li produce ed in località autorizzata dall'Autorità competente.

Art. 10 Nettezza Urbana⁵

⁴ D.P.R. 10.9.1982, n. 975

⁵ L. 20.3.1941, n.366

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come pure la nettezza del suolo pubblico debbono essere praticati in conformità alle norme vigenti.

Eventuali discariche controllate pubbliche ed eventuali impianti per la cernita e l'utilizzazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli di origine industriale debbono ottemperare alle norme e sottostare alle autorizzazioni previste dalla Legge.

Nelle discariche e nei luoghi di cernita e di utilizzazione delle immondizie e delle sostanze fermentescibili o putrescibili debbono essere obbligatoriamente attuati il trattamento contro le mosche e la derattizzazione a cura dei gestori *stessi*.

Per gli impianti termici destinati alla distruzione di rifiuti e con potenzialità superiore ad una tonnellata al giorno, valgono le vigenti norme contro l'inquinamento atmosferico in materia di attività insalubri e di impianti industriali.

E' vietato depositare in recipienti aperti, spargere, accumulare sul suolo pubblico e negli spazi privati immondizie, sostanze putrescibili, materiali infetti e materiali capaci di svolgere emanazioni moleste o insalubri.

Le aree scoperte, pubbliche o private, debbono essere recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di macerie, rottami, rifiuti di origine artigianale o industriale, rifiuti civili e scorie di qualsiasi natura.

Eventuali scarichi abusivi debbono essere eliminati dai proprietari dei terreni, con conseguente bonifica dei *terreni* stessi.

Nei fabbricati, a qualunque uso destinati, è proibita la costruzione e l'uso di canne di raccolta a di caduta delle immondizie, salvo casi particolari da sottoporre al preventivo *giudizio* del Medico Igienista e del competente Servizio di Nettezza Urbana. E' vietata l'installazione di trituratori, di dissipatori dei rifiuti solidi, salvo casi particolari da sottoporre a giudizio del Medico Igienista unitamente ai disegni degli apparecchi, dei collegamenti e delle sezioni dei condotti di scarico.

I proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia debbono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni o con liquami organici, i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti i negozi.

E' comunque fatto obbligo ai proprietari dei cani e alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi sopra elencati

Art. 11 Detenzione di rifiuti putrescibili

E' vietato conservare all'interno dei fabbricati, a qualunque uso adibiti, i rifiuti solidi *putrescibili* per un periodo superiore all'intervallo di tempo osservato dal Servizio di Nettezza Urbana nella raccolta dei rifiuti solidi, anche se contenuti in adatti contenitori.

I titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari e di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si producono, si consumano e si vendono generi alimentari e che danno luogo a rifiuti facilmente putrescibili (alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, laboratori che producono pasti da asporto e simili) debbono provvedere, prima del conferimento ai contenitori della Nettezza Urbana, alla temporanea conservazione dei rifiuti solidi prodotti, in idonei recipienti da collocare in appositi locali dei laboratori o dei pubblici esercizi, distinti da quelli di lavorazione.

I titolari di attività ambulanti, sia che operino singolarmente che collettivamente nell'ambito di fiere, mercati e simili, debbono munirsi di idonei contenitori a perdere nei quali raccogliere tutti i rifiuti prodotti dalla loro attività: tali contenitori debbono essere depositati chiusi negli appositi luoghi predisposti dal servizio pubblico di nettezza urbana.

Art. 12 Immondezzei

Nei luoghi non raggiunti dal pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ogni insediamento abitativo, o gruppo di insediamenti abitativi, deve essere dotato di immondezzaio costruito in luogo aperto, con fondo e pareri resistenti e impermeabili e con angoli arrotondati, con capacità massima di mc. 1,5; l'immondezzaio deve essere provvisto di rubo esalatore e di copertura idonea a impedire l'afflusso delle acque meteoriche.

La sua distanza deve essere di almeno mt. 50 da pozzi, corsi d'acqua superficiali, serbatoi e impianti in genere di acqua potabile e ai mt. 20 dalle porte e dalle finestre degli stabili destinati ad uso abitativo o di lavoro.

E' obbligo per i proprietari e gli utenti provvedere alla periodica disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli immondezzei.

L'immondezzaio deve essere svuotato, raggiunta la sua massima capacità di ricezione, a cura degli utenti i quali debbono garantire che il trasporto del materiale contenutovi avvenga senza dispersioni.

Lo smaltimento di detto materiale può avvenire o per consegna, convenuta con il Servizio di Nettezza Urbana, all'impianto di smaltimento dei rifiuti o per interrimento in terreni idonei.

In ogni caso il sistema di smaltimento scelto deve essere comunicato al Sindaco, per la preventiva autorizzazione.

Art. 13 Rifiuti solidi e fanghi

a) I rifiuti solidi e i fanghi derivati dalle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e dagli impianti di depurazione aventi caratteristiche qualitative non assimilabili a quelle dei rifiuti civili, debbono essere trasportati e smaltiti a spese di chi li produce, nel rispetto delle norme vigenti.

I fanghi residuati dai processi di depurazione delle acque di scarico, provenienti sia da insediamenti abitativi sia da insediamenti produttivi, e i fanghi residuati dai cicli di lavorazione, debbono essere sottoposti, a cura di chi li produce, a trattamenti idonei a permettere l'acquisizione delle caratteristiche necessarie per renderli adatti al recettore prescelto.

Per i fanghi prevalentemente organici deve preventivamente essere attuato un trattamento di stabilizzazione che riduca la presenza di germi patogeni e la emanazione di odori molesti.

E' vietato bruciare all'aperto residui di gomma, di materiale plastico, di pellami, carogne e parti di carogne di animali, e di altri materiali residuati dalle attività produttive che possano originare fumi ed esalazioni tossiche e molesti.

b) Il terreno da adibire a discarica deve essere ubicato in una posizione tale da non recare pregiudizio all'ambiente e inconvenienti per la salute ed il benessere della collettività, ad una distanza minima di 500 metri dai centri e da nuclei abitati (secondo definizione ISTAT).

La distanza minima tra la base della discarica e la più alta quota freatica registrata deve essere almeno di 3 metri.

La distanza minima tra i confini dell'area adibita a discarica e riserve e punti d'acqua utilizzati e utilizzabili deve essere di almeno mt. 150.

I limiti di cui al 2° e 3° comma sono eventualmente riducibili qualora sia possibile dimostrare che la situazione idrogeologica locale è tale da far escludere eventuali contaminazioni.

Le discariche controllate dovranno essere ubicate su terreni caratterizzati da condizioni geologiche, morfologiche e idrologiche tali da non degradare la qualità delle acque superficiali e sotterranee.

E' in ogni caso vietato ubicare la discarica nelle aree di protezione di acque destinate ad uso potabile.

L'entità delle infiltrazioni di acque superficiali va sempre ridotta al minimo, deviando l'eventuale rete scolante che l'attraversi o confluisca verso l'area prescelta e disponendo opere di drenaggio a monte della discarica.

Dovranno altresì essere previsti canali di raccolta delle acque di scolo.

Per le discariche controllate nelle aree di montagna e di collina, si dovranno assolutamente evitare aree di frana o potenzialmente franose e quelle costituite da formazioni permeabili di fessurazione o per carsismo,

La discarica non autorizzata è vietata. Chi intende impiantare o gestire discariche deve ottenere apposita autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata, oltre che da quanto prevista dalle norme vigenti, da un progetto corredata da una relazione tecnica e cartografica che esamini i diversi parametri ambientali, fisici e antropici risultanti da una accurata indagine estesa a tutta l'area di potenziale "influenza" diretta e indiretta della discarica e comunque a non meno di 500 metri dai limiti perimetrali della discarica stessa.

La relazione tecnica dovrà evidenziare i seguenti punti:

- 1) coefficiente di permeabilità e dispersione idrodinamica del terreno da adibirsi alla discarica, su analisi litologica e granulometrica, secondo le norme ASTM/CNR ;
- 2) geologia dell'area con particolare riguardo a i rapporti strutturali fra le varie unità geologiche (analisi delle fratture, litoclosi, diaclasi, ecc...);
- 3) provenienza, bacino di alimentazione, profondità, oscillazioni, gradiente, estensione, velocità ed uso delle falde sottostanti e degli acquiferi;
- 4) censimento dei pozzi esistenti e loro caratteristiche costruttive ed analisi delle acque. nonché descrizione del reticolo idrico di superficie;
- 5) disponibilità di materiale per ricoprire la discarica;
- 6) considerazioni sull'inserimento nel paesaggio in rapporto alla destinazione finale dei terreni recuperati;
- 7) analisi della capacità della discarica;
- 8) Tecniche di scarico.

La documentazione cartografica dovrà essere in scala non inferiore a 1 : 10.000.

L'area da destinare alla discarica deve essere collegata alla viabilità ordinaria da una strada di accesso praticabile in ogni condizione di tempo ed adeguata al numero ed alle caratteristiche degli automezzi.

Tutto il perimetro della discarica va adeguatamente recintato e la zona dovrà essere segnalata mediante appositi cartelli.

Il Medico Igienista ha il compito di seguire, con campionamenti semestrali sui pozzi di controllo esistenti o da costruirsi appositamente, i tassi dei parametri fisico-chimici e batteriologici delle falde freatiche a monte, a valle e lateralmente al sito della discarica.

Gli stessi controlli devono essere effettuati prima dell'entrata in funzione della discarica per conoscere le caratteristiche originarie delle falde.

Il terreno a disposizione della discarica va diviso in settori adeguati alle esigenze operative. Gli strati sovrapposti i rifiuti dovranno essere di altezza non superiore a mt. 2.

Entro un massimo di 48 ore (preferibilmente al termine di ogni giornata lavorativa) tutte le superfici, compresa la scarpata, devono essere rivestite con materiale inerte di buona permeabilità avente spessore di almeno cm. 10. Lo strato finale di copertura deve avere uno spessore di almeno 60 cm..

I fanghi potranno essere accettati in discarica purché preventivamente disidratati. Non devono essere smaltiti in discarica i fanghi aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) fanghi accendibili;

- 2) fanghi reattivi;
- 3) fanghi contenenti gruppi chimici incompatibili con quelli dei rifiuti smaltiti in precedenza nella stessa discarica ;
- 4) rifiuti volatili che possano dare luogo ad emissioni inquinanti (gas, vapori, ecc.) in contrasto con le norme delle leggi vigenti in materia di Inquinamento atmosferico.

Non possono essere accettati in discarica fanghi la cui composizione chimico-fisica e batteriologica non sia stata preventivamente segnalata al Servizio di Igiene Pubblica. Ogni scarico di fanghi dovrà essere segnalato 24 ore prima per iscritto ai Servizio anzidetto. Tale segnalazione dovrà contenere:

- quantitativo di fango trasportato;
- ditta di provenienza.

Art. 14

Battitura e spolveratura di oggetti domestici

Sul suolo pubblico o comunque aperto al pubblico è vietato sbattere o spolverare tappeti, effetti lettereschi e altri oggetti di uso domestico.

E' vietato scuotere, spolverare, esporre ad asciugare biancheria, panni, indumenti e simili sui balconi e alle finestre prospicienti le strade e gli spazi pubblici.

E' sempre vietata la battitura e la spolveratura di effetti personali, lettereschi e di uso domestico appartenenti a famiglie nelle quali si siano verificati casi di malattie infettive e diffuse; la pulizia di tali effetti deve essere affidata esclusivamente ai pubblici servizi di disinfezione.

CAPO IV (abrogato)

CAPO V (abrogato)

CAPO VI (abrogato)

CAPO VII (abrogato)

CAPO VIII

EDIFICI ED UNITA' OPERATIVE SOGGETTE A SPECIALE DISCIPLINA

Art. 55

Lavanderie

Per l'attivazione di qualsiasi tipo di lavanderia deve essere inoltrata domanda al Sindaco per ottenerne l'autorizzazione, che è subordinata al parere del Medico Igienista del Servizio di Medicina del Lavoro e Igiene Ambientale.

Tale domanda deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti il suo assetto.

Le lavanderie devono disporre di ambienti ampi, ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimento impermeabile e di pareti con superfici lavabili fino ad un'altezza di mt. 2,00.

I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone a chiusura idraulica.

I raccordi fra le pareti e di queste con il pavimento devono essere arrotondati, per facilitare la pulizia e la disinfezione.

Anche tutti i lavatoi privati e quelli a servizio di collettività (come convitti, ecc ...) devono corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza dell'autorità sanitaria.

La ventilazione naturale sarà assicurata da aperture di adeguate dimensioni a riscontro del vano ingresso.

La ventilazione naturale deve essere integrata con un'adeguata ventilazione artificiale capace di assicurare un numero di ricambi orari non inferiore a 12 vol/h.

Il tubo di espulsione dei vapori della macchina lavatrice (canna di deodorazione) deve sfociare all'esterno, previo passaggio in apposito depuratore a carboni attivi, da mantenersi sempre in buona efficienza.

E' vietato effettuare la pulizia dei filtri, per gli impianti che ne sono provvisti, in locali di negozio o nei pressi delle abitazioni.

Quando occorre provvedere alla pulizia, i filtri devono essere tolti con sollecitudine, sistemati in recipienti metallici chiusi ermeticamente, quindi allontanati dall'abitato per la loro essiccazione e pulizia e smaltiti secondo le istruzioni dell'autorità sanitaria.

Per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura (bracieri, stufe, resistenze elettriche scoperte e simili). E' fatto inoltre divieto di tenere, e usare solvente in recipienti scoperti.

Altre particolari prescrizioni saranno eventualmente disposte, caso per caso, da parte dei servizi sanitari competenti.

Il personale addetto alle lavanderie a secco deve sottoporsi a visita medica prima dell'assunzione ed a visite periodiche successive ad intervalli non maggiori di 3 mesi.

Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria e sottoporsi a controlli sanitari, come previsto per legge.

Art. 56

Autorimesse non destinate a solo posteggio

I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme generali di Igiene del Lavoro.

I pavimenti devono essere lavabili e costruiti in modo tale da evitare il ristagno dei liquidi.

Le autorimesse devono essere fornite di idoneo impianto di aspirazione alla fonte dei gas di scarico, che dovranno essere depurati prima della loro emissione in atmosfera.

Tale accorgimento tecnico dovrà essere adottato anche per le autorimesse destinate a I solo posteggio di autoveicoli pesanti (corriere, camions, ecc...).

Art. 57

Impianti di lavaggio automezzi

Per l'operazione di lavaggio le autorimesse devono essere fornite di apposita cabina o locale chiuse dotato di presa locale di acqua e di fogna di scarico delle acque di lavaggio collegato con pozzetti di sedimentazione e di separazione degli olii minerali.

Le stazioni di lavaggio all'aperto debbono essere provviste di platee e di condotti di scolo collegati con le fognature mediante i pozzetti indicati al comma precedente,

Art.58

Allevamenti animali

Gli allevamenti di animali, fatta eccezione di quelli tradizionali di tipo rurale e domestico annessi alle case rurali, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri di 1° classe e pertanto devono distare dai centri abitati almeno 500 mt..

Art. 59
Barbieri, parrucchieri e attività affini⁶

Lo svolgimento delle suddette attività può essere autorizzato presso il domicilio dell'esercente, purché i locali ove si svolge la professione non siano comunicanti con l'abitazione civile o con locali adibiti ad altre attività e siano rispondenti ai requisiti igienici previsti dal presente Regolamento.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili che consentano la pulizia e la disinfezione più completa.

Nei locali ad uso dell'esercizio deve essere assicurata una ventilazione forzata che consenta dai 12 ai 18 ricambi orari per le parrucchiere e dagli 8 ai 10 ricambi orari per i barbieri.

In tutti i locali dovrà essere assicurata dall'esercente una costante pulizia.

⁶ L. 14.2.1963, n. 161, modificata con L. 23.12.1970, n. 1142.

TITOLO I B

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE E TUTELA AMBIENTALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1 – Criteri di applicazione

C1

L'indicazione del Sindaco quale autorità competente a provvedere non sta ad indicare una precisa ed esclusiva attribuzione di funzioni bensì la sua qualità di organo responsabile in via generale dell'Amministrazione Comunale. Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 107 del Testo Unico 267/2000, l'adozione degli atti o provvedimenti di natura gestionale è riservata alla competenza esclusiva dei dirigenti. Il Sindaco tuttavia può emettere, in sostituzione del dirigente, atti e ordinanze in materia sanitaria.

C2

Il Sindaco, avuto riguardo a particolari situazioni locali, in particolare per le attività esistenti o da insediarsi all'interno di edifici soggetti a particolari vincoli, può ammettere proroghe ovvero deroghe al rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.

C3

Tali proroghe e/o deroghe, che devono essere specificamente richieste e opportunamente motivate, sono subordinate al parere del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL e dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente - Sezione Provinciale di Forlì - Cesena (di seguito denominata A.R.P.A.), secondo le rispettive competenze, e all'esecuzione degli eventuali provvedimenti da essi suggeriti.

C4

Resta salva la possibilità al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di concedere deroghe particolari ai sensi della specifica normativa.

Articolo 1.2 - Regime sanzionatorio

C1

Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle norme in materia di igiene e tutela ambientale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 fino a Euro 500,00.

C2

È facoltà del Sindaco, ai sensi dello Statuto Comunale, stabilire le somme da pagarsi a titolo di oblazione per singole violazioni o per gruppi omogenei di violazioni.

C3

Laddove per singole violazioni o gruppi di violazioni non sia indicata alcuna somma da pagare a titolo di oblazione, l'applicazione della sanzione è regolata dalle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n° 689.

C4

L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale, dalla normativa vigente.

C5

L'autore dell'illecito è obbligato a ripristinare lo stato dei luoghi ed a provvedere all'adeguamento delle strutture e attrezzature ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento e nei termini indicati in apposito provvedimento dell'Autorità Sanitaria Locale.

C6

L'inottemperanza all'ordine di adeguamento o ripristino di cui al comma 5, è punita con la sanzione prevista dal comma 1.

C7

La somma da pagarsi a titolo di oblazione per la violazione di cui al comma 6 è pari alla sanzione prevista per la violazione della norma regolamentare aumentata in misura di un quinto. L'oblazione è esclusa nei casi in cui non sia ammessa per la violazione alla norma regolamentare.

Articolo 1.3 - Devoluzione dei proventi.

C1

I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al presente regolamento e per l'inottemperanza ai provvedimenti adottati dal Sindaco finalizzati alla sua attuazione spettano al Comune ai sensi dell'art. 110 del TULCP approvato con Regio Decreto n.383 del 1934.

CAPO II

AUTORITÀ SANITARIA LOCALE: STRUTTURE E SUPPORTI OPERATIVI.

Articolo 1.4 - Autorità Sanitaria Locale.

C1

Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale.

C2

Sono fatte salve le funzioni attribuite in base all'ordinamento comunale e quelle delegate o attribuite dalla legge ad altri organi od Enti.

C3

Il Sindaco, nell'esercizio delle sue prerogative di Autorità Sanitaria Locale, si avvale dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale e dell'ARPA intesi quali organi consultivi, propositivi e di vigilanza in materia igienico - sanitaria ed ambientale secondo le rispettive competenze come previsto dalle vigenti normative. A tali servizi il Sindaco può avanzare richieste e commissionare indagini.

C4

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni analitiche di rilievo sia sanitario sia ambientale il Sindaco e i Servizi di Prevenzione si avvalgono del Dipartimento Tecnico dell'ARPA, nonché, per le specifiche competenze, dell'Istituto Zooprofilattico.

C5

Ogni qualvolta il Sindaco, anche su indicazione dei servizi territoriali o su segnalazioni di altri uffici o enti, di associazioni o di privati cittadini, venga a conoscenza dell'esistenza o dell'insorgenza di situazioni antigieniche, malsane, a rischio o irregolari nel campo di applicazione del presente regolamento può richiedere l'intervento immediato dei sopra citati servizi dell'Azienda USL e dell'ARPA per verifiche o accertamenti e per la formulazione di proposte inerenti al caso.

C6

Qualora i provvedimenti proposti dal Sindaco coinvolgano specifiche competenze dell'Unità Sanitaria Locale, dell'ARPA o di altri Comuni o della Provincia, o della Regione, dovrà essere data preventiva informazione alle rispettive Amministrazioni.

C7

Nel caso di ordinanze contingibili ed urgenti, tale comunicazione dovrà essere almeno contestuale al provvedimento.

Articolo 1.5 - Compiti dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e dell'ARPA.

C1

I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e dell'ARPA sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a) devono riferire al Sindaco su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute e costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità e dell'ambiente;
- b) curano l'istruttoria tecnica degli atti di competenza del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale. A tal fine:
 - i servizi dell'azienda USL e dell'ARPA, ricevuti gli atti, in copia o in originale, effettuano l'istruttoria tecnica di competenza e trasmettono gli esiti (verbali e pareri) al Comune per la conclusione del procedimento;

- alla stessa stregua trasmettono atti e proposte d'iniziativa autonoma, che comportano comunque l'emanazione di provvedimenti da parte del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale.
- c) effettuano la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei provvedimenti del Sindaco, nonché sull'applicazione del presente regolamento;
- d) assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco in materia di igiene, sanità, ambiente e veterinaria;
- e) devono riferire nei confronti degli enti gestori di servizio pubblico per gli ambiti di competenza, su situazioni o provvedimenti di particolare rilevanza.

Articolo 1.6 - Attribuzioni e compiti del Comune.

C1

Spetta al Comune il mantenimento dei rapporti giuridici con gli utenti, inerenti alle funzioni amministrative di competenza in materia di sanità e ambiente, sia che si tratti di singoli cittadini che di associazione o enti.

C2

Il Comune riceve le istanze, i ricorsi e gli atti comunque determinati, ne cura la conservazione, nonché la trasmissione ai servizi per l'ulteriore istruttoria tecnica.

C3

Spetta al Comune la stesura, il perfezionamento e la notifica dei provvedimenti di competenza dell'Autorità Sanitaria Locale.